


L'implementazione dello standard del CRS

**Il quadro normativo di riferimento per lo scambio
automatico di informazioni**

Roma, 10 novembre 2014

Stefano Grilli, Ph.D., Adv. LL.M.

Redditi coperti dagli strumenti di scambio di informazioni (1/1)




■ Art. 26 e TIEA e Convenzione

■ MCAA

■ 2011/16/UE

Modalità di scambio^(1/1)



■ Scambio Spontaneo
e su Richiesta

■ Scambio Automatico,
Spontaneo e su Richiesta

Fonti normative dello scambio di informazioni internazionale ^(1/1)

- 1) FATCA
- 2) Convenzioni contro le doppie imposizioni (art. 26 modello OCSE)
- 3) Tax Information Exchange Agreements (TIEA)
- 4) Direttiva 2003/48/UE del 3 giugno 2003 (c.d. «Direttiva sul Risparmio»)
- 5) Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 (Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale)
- 6) Convenzione multilaterale OCSE sulla mutua assistenza amministrativa del 1988 unitamente al Multilateral Competent Authority Agreement, sottoscritto a Berlino il 29 ottobre 2014

1) FATCA (1/1)

- ✓ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
 - Hiring Incentives to Restore Employment Act (marzo 2010)
 - Final regulations (gennaio 2013)

- ✓ Accordo cd. IGA (stipulato dall'Italia in data 10 gennaio 2014)

2) Art. 26 Modello OCSE (1/1)

✓ Evoluzione:

- 1963: Modello di Convenzione OCSE; ambito applicativo «ristretto»
- 1977: estesa l'applicazione a soggetti residenti in Stati terzi rispetto agli Stati contraenti e alle imposte non previste dalla Convenzione
- 2000: estesa l'applicazione a imposte di ogni genere prelevate anche da enti diversi dallo Stato
- 2005: riforma
 - » Dal concetto di «necessità» si passa a quello di «verosimile rilevanza» (Par. 1);
 - » l'informazione richiesta va fornita anche se non necessaria ai fini fiscali interni dello Stato richiesto (Par. 4);
 - » non opponibilità del segreto bancario (Par. 5)
- 2012: modifiche al Commentario
- 2014: modifiche al Commentario: ulteriori specificazioni su nozioni controverse (*e.g. fishing expeditions, beneficial ownership, foreseeable relevance*)

Art. 26 Modello OCSE 2014 (1/6)

✓ Oggetto dello scambio:

- Informazioni **prevedibilmente rilevanti** (*foreseeably relevant*) ai fini:
 - » dell'applicazione della Convenzione
 - » dell'applicazione della normativa fiscale interna di uno degli Stati contraenti

- Nozione di «foreseeably relevant» ➔ cfr.: TIEA; Direttiva 2011/16/UE; Multilateral Competent Authority Agreement (2014)

Art. 26 Modello OCSE 2014 (2/6)

- ✓ L'informazione che deve essere scambiata (*foreseeably relevant*) deve:
 - Assicurare uno scambio di informazioni il più ampio possibile, escludendo ricerche generalizzate ed indiscriminate di informazioni (c.d. «*fishing expeditions*»)
 - La domanda dello Stato richiedente:
 - » basarsi su uno stato di fatti concreti
 - » delimitare sufficientemente l'oggetto della ricerca
 - » identificare (singolarmente o per gruppi omogenei) i soggetti coinvolti
 - » rispondere ad uno scopo preciso
 - » permettere allo Stato richiesto di valutare la pertinenza della domanda di informazioni

- ✓ Lo Stato richiesto NON può opporre la necessità di valutare a posteriori la rilevanza dell'informazione

Art. 26 Modello OCSE 2014 (3/6)

- Imposte rilevanti: tutte le imposte previste da ciascheduno degli Stati contraenti → nessuna limitazione alle imposte previste dalla Convenzione

- Le informazioni possono riguardare:
 - » Persone fisiche ed enti (*beneficial ownership*)
 - » Residenti e non residenti
 - » Nessun limite di nazionalità

- Retroattività: concessa. Lo scambio non è limitato alle informazioni riguardanti annualità successive all'entrata in vigore della disposizione

Art. 26 Modello OCSE 2014 (4/6)

- ✓ L'art.26 non disciplina le modalità concrete attraverso le quali lo scambio di informazioni viene effettuato

- ✓ Lo scambio può essere:
 - Spontaneo

 - Su richiesta

 - Automatico
 - » Espressamente previsto solo dal Commentario

Art. 26 Modello OCSE 2014 (5/6)

- ✓ Principio della riservatezza delle informazioni ricevute dallo Stato richiedente
- ✓ Limitazioni all'obbligo di scambiare informazioni:
 - Residualità: lo Stato richiesto può opporsi alla richiesta dello Stato richiedente che non abbia fatto tutto quanto in suo potere per ottenere le informazioni attraverso i propri mezzi
 - Reciprocità: lo Stato richiesto può rifiutare informazioni che il richiedente non potrebbe ottenere in vigore delle sue leggi e prassi
 - Segreto commerciale, industriale e professionale: lo Stato richiesto può rifiutare di scambiare informazioni che li violino (interpretazione restrittiva del Commentario)

Art. 26 Modello OCSE 2014 (6/6)

- ✓ Espressa inopponibilità del segreto bancario, anche se tutelato dalla normativa dello Stato richiesto (**par. 5**)
- ✓ Obbligo di fornire le informazioni richieste, anche se queste non presentano un interesse per l'applicazione della legislazione fiscale dello Stato richiesto (**par. 4**)
- ✓ L'OCSE monitora i trattati in vigore per verificare quali soddisfino i requisiti di trasparenza
 - Rilevanza ai trattati che contengono i parr. 4 e 5, ovvero quelli conclusi con Cipro, Hong Kong, Libia, Malta, Mauritius, Panama, Federazione Russa, San Marino, Singapore (sottolineate quelle attualmente in vigore)

3) Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (1/5)

- ✓ Modello di trattato elaborato dall'OCSE nel 2002
 - È essenzialmente bilaterale, ma se ne prevede anche una versione multilaterale
- ✓ Si indirizza a Stati non membri dell'OCSE e che non hanno un sistema fiscale comparabile agli Stati membri (paradisi fiscali) e con i quali non è stata stipulata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni basata sul modello OCSE
- ✓ Regola lo scambio di informazioni su richiesta
- ✓ Le informazioni oggetto di scambio devono essere «prevedibilmente rilevanti»
 - ➔ «*foreseeably relevant*» (cfr. art. 26 Modello OCSE, Direttiva 2011/16/UE; Multilateral Competent Authority Agreement)

Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (2/5)

- ✓ La richiesta, per soddisfare la «*foreseeably relevance*», deve:
 - identificare il contribuente (non necessariamente nome e l'indirizzo)
 - fornire la descrizione delle informazioni richieste, in particolare la natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni
 - indicare la finalità (tributaria) della richiesta di informazioni
 - indicare le ragioni che permettono di presumere che le informazioni richieste siano detenute nello Stato richiesto
 - Indicare il nome e l'indirizzo della persona che si ritiene sia in possesso delle informazioni richieste, se tali informazioni sono note allo Stato richiedente
 - Fornire una dichiarazione che attesti che la domanda è conforme alle disposizioni legislative e alla prassi amministrativa dello Stato richiedente
 - Fornire una dichiarazione che attesti la conformità della domanda al principio di sussidiarietà

Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (3/5)

- ✓ Il modello di TIEA contiene una definizione di «informazione» estremamente ampia: «ogni fatto, dichiarazione o documento di qualsiasi tipo»
- ✓ Non opponibilità dell'irrilevanza penale della fattispecie nel paese richiesto
- ✓ Non opponibilità della non definitività della pretesa tributaria cui si ricollega la richiesta informativa
- ✓ Tributi rilevanti: elencazione in ogni trattato
- ✓ Le informazioni devono riguardare l'applicazione del tributo → rileva la soggezione allo stesso, non altri criteri (es: residenza/cittadinanza)
- ✓ Nozione di «*person*»: ogni persona fisica, giuridica o ogni altra associazione

Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (4/5)

- ✓ Le autorità fiscali degli stati contraenti devono garantire di poter fornire:
 - le informazioni detenute da banche, istituti finanziari, fiduciarie e trust
 - le informazioni riguardanti la titolarità delle entità giuridiche su cui sono richieste le informazioni

- ✓ Limitazioni allo scambio:
 - Reciprocità
 - Segreti commerciali, industriali e professionali
 - » esclusi quelli su cui si deve garantire lo scambio
 - » per gli avvocati rilevano solo i rapporti di consulenza o di difesa
 - Ordine pubblico
 - Discriminazione della norma fiscale rispetto ai cittadini dello Stato richiesto

Tax Information Exchange Agreements (TIEA) (5/5)

- ✓ Ad oggi l'Italia ha sottoscritto TIEA con:
 - Bermuda, Isole Cayman, Isole Cook, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey
 - Nessuno di questi è attualmente in vigore

4) Direttiva 2003/48/CE (1/3)

- ✓ Introdotta dal D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84
- ✓ Pone obblighi informativi in capo a banche e altri intermediari
- ✓ La Direttiva si applica ai pagamenti effettuati in favore di **persone fisiche** che siano **beneficiari effettivi**
- ✓ Pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro → scambio di informazioni tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri

Direttiva 2003/48/CE (2/3)

- ✓ Lo scambio di informazioni riguarda:
 - a) identità e residenza del beneficiario effettivo
 - b) denominazione e indirizzo dell'agente pagatore
 - c) numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza, identificazione del credito che ha dato origine al pagamento
 - d) informazioni relative al pagamento di interessi

- ✓ Si basa sullo **scambio automatico** rinviando alle modalità previste dalla Direttiva n. 77/799/CEE (oggi sostituita dalla Direttiva 2011/16/UE), con **eccezione della clausola di reciprocità**

Direttiva 2003/48/CE (3/3)

✓ Criticità:

1. Riguarda solo gli interessi corrisposti direttamente a persone fisiche residenti nell'Unione Europea → possibili interposizioni di enti intermedi, in particolare in giurisdizioni che non prevedono la tassazione del reddito versato, o al di fuori dell'Unione Europea
2. Definizione di interessi → troppo restrittiva → necessità di equiparare interessi diretti e indiretti o altri redditi equivalenti
3. Evoluzione della nozione di beneficial ownership: la Direttiva non ha seguito i progressi fatti in altri settori (e.g. antiriciclaggio)

Direttiva 2014/48/UE (1/1)

- ✓ Modifica e sostituisce la vigente Direttiva risparmio 2003/48/CE, al fine di superare le criticità esposte
- ✓ Termine di recepimento: 1 gennaio 2016
- ✓ Destinata ad essere superata dalla modificanda direttiva 2011/16/UE: «memo» della Commissione Europea del 15 ottobre 2014
 - *“The revised Administrative Cooperation Directive, agreed by Ministers yesterday, covers a wide scope of income and capital – including most of what is covered by the revised Savings Directive. Therefore, **in order to have just one standard of automatic exchange and to avoid legislative overlaps, the Commission will now consider the repeal of the Savings Directive.** Coordination of the likely repeal of the Savings Directive with the introduction of the revised Directive on Administrative Cooperation will ensure that we do not create or leave any loopholes for tax evaders. The Administrative Cooperation Directive is comprehensive and largely covers all areas that had previously been covered by the Savings Directive”* (enfasi aggiunta)

5) Direttiva 2011/16/UE (1/7)

- ✓ Termine di recepimento: 1 gennaio 2013
- ✓ Recepita dall'Italia: D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 29
- ✓ Abrogazione della Direttiva 77/799/CEE
- ✓ Informazioni relative ai periodi di imposta dall' 1 gennaio 2014
- ✓ Applicabile a tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridica, includendo anche eventuali nuovi istituti che possono essere creati dai contribuenti negli Stati membri
- ✓ Riferimento alle informazioni «foreseeably relevant» (cfr. art. 26 Modello OCSE, TIEA e MCAA)

Direttiva 2011/16/UE (2/7)

- ✓ Ambito oggettivo: Estende la cooperazione a tutti i tipi di imposta che non sono contemplate da norme comunitarie in ambito di armonizzazione
 - ✓ Fattispecie reddituali coperte dalla direttiva, prevedendo di ampliarne il novero. Nel testo vigente:
 - redditi da lavoro dipendente
 - compensi per dirigenti
 - prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe
 - pensioni
 - proprietà e redditi immobiliari
- Irrilevanti per gli intermediari finanziari, con la possibile eccezione delle assicurazioni sulla vita
- ✓ Lo scambio non avviene necessariamente con riferimento a tutte le categorie di reddito: solo quelle che l'autorità è in grado di scambiare (anche nessuna, o una)
➔ comunque **NON** a condizione di reciprocità

Direttiva 2011/16/UE (3/7)

- ✓ **Obbligatorietà** dello scambio automatico
- ✓ **Termini di trasmissione tassativi**
- ✓ Rafforzamento dello scambio spontaneo
- ✓ Uffici di riferimento in contatto diretto
- ✓ Restano i problemi inerenti alla tutela del contribuente:
 - Parere del 20 aprile 2010 del garante europeo per la protezione dei dati e Commissione tributaria provinciale di Mantova n.137 del 27 maggio 2010

Direttiva 2011/16/UE (4/7)

✓ Clausola della nazione più favorita (Art.19)

- Recepita interamente nella normativa nazionale, con rimando al Capo IV che la contiene
- Prevede il diritto, per gli Stati Membri, di ricevere il medesimo trattamento che uno Stato Membro riserva a uno Stato Terzo → potenzialmente, gli Stati sottoscrittori di IGA (FATCA) possono essere richiesti di estendere tale trattamento, senza reciprocità, a tutti gli Stati Membri
- Difficoltà applicative:
 - a) come verrebbe applicata agli intermediari soggetti alla trasmissione di informazioni?
 - b) Da quando avrebbe effetto la richiesta di uno Stato Membro?

Direttiva 2011/16/UE (5/7)

- ✓ A seguito dei progressi in campo internazionale, è stata appresentata la volontà di estendere l'ambito applicativo per garantire una collaborazione pari a quella prevista dal Multilateral Competent Authority Agreement → testo già discusso e concordato, deve solo essere tradotto
- Comunicato stampa del Consiglio Europeo del 14 ottobre 2014:
 - » *“The Commission presented its proposal in June 2013. Work on the text has proceeded in parallel to the development within the OECD of a single global standard for the automatic exchange of information. The OECD Council published the new global standard, the "common reporting standard", in July 2014. It was endorsed by G20 finance ministers and central bank governors in Cairns on 20 and 21 September. By agreeing on the new directive, the EU underscores the importance of these international developments by adapting its internal legislation as appropriate. **The new directive will be adopted at a forthcoming Council meeting without further discussion, once it has been finalised in all official languages.** Based on article 115 of the Treaty on the Functioning of the EU, it needs unanimity for adoption by the Council, after consulting the European Parliament.”*

Direttiva 2011/16/UE (6/7)

✓ COM(2013) 348 final (relazione, par. 5):

- *«L'obiettivo della presente proposta è pertanto ampliare il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni nell'Unione al di là di quanto previsto negli accordi vigenti in materia nell'Unione. Il campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni contemplerebbe così i seguenti elementi: dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti. Saranno comunque mantenute le disposizioni riguardanti il riesame e l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel 2017. Tuttavia, in linea con l'obiettivo di potenziare lo scambio automatico di informazioni, si considererà a quel momento la possibilità di eliminare la condizione di disponibilità per tutte le cinque categorie esistenti, in modo che la direttiva copra l'intera gamma dei redditi»*

Direttiva 2011/16/UE (7/7)

- ✓ Estensione alle seguenti informazioni oggetto di scambio:
 - a) Dividendi;
 - b) Plusvalenze;
 - c) Qualsiasi altro reddito generato da attività detenute in un conto finanziario
 - d) Qualsiasi importo rispetto al quale l'istituto finanziario è l'obbligato o il debitore, inclusi i pagamenti di rimborso
 - e) Saldi dei conti.

- ✓ In questo caso non vi la possibilità di applicazione «parziale»: le autorità sono tenute a mettere a disposizione le informazioni concernenti queste categorie
- ✓ Gli Stati sarebbero stati vincolati, secondo il progetto di modifica, ad approntare gli strumenti necessari allo scambio entro il 31 dicembre 2014
- ✓ Lo scambio avrebbe dovuto essere effettivo dal periodo d'imposta 2015

6) Convenzione multilaterale OCSE sulla mutua assistenza amministrativa (CAA e CRS) (1/1)

Struttura esposizione

- I. Inquadramento della Convenzione
- II. Ambito di applicazione oggettivo
- III. Ambito di applicazione soggettivo
- IV. Finalità della cooperazione ed utilizzabilità delle informazioni ricevute
- V. Strumenti di cooperazione amministrativa
- VI. Segreto bancario e tutela dei contribuenti
- VII. Entrata in vigore
- VIII. Rapporto con le DTT

I. Inquadramento della convenzione (1/2)

- ✓ Originariamente conclusa sotto l'egida dell'OCSE e del Consiglio d'Europa nel 1988
- ✓ Aggiornata nel 2010 con il protocollo di Parigi
 - Adeguamento alla più recente prassi internazionale, in particolare alle modifiche apportate nel 2005 all'Articolo 26 Modello OCSE
- ✓ Firmata anche da c.d. paradisi fiscali, tra cui Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein hanno firmato, ma non ratificato la Convenzione
- ✓ Alcuni ex domini britannici (e.g. Isole Cayman) applicano la convenzione per estensione della stessa da parte del Regno Unito
- ✓ Per l'Italia la Convenzione (come modificata) è già entrata in vigore (ratificata nella sua ultima versione con la legge 27 ottobre 2011, n. 193)

I. Inquadramento della convenzione (2/2)

- ✓ Inizialmente la materia è stata principalmente affrontata tramite accordi bilaterali
- ✓ Impatto della recente crisi economico-finanziaria:
 - stringenti esigenze erariali
 - insufficienza degli strumenti di cooperazione bilaterale al fine di arginare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale
 - Preferenza per azioni multilaterali (OCSE, EU, G-20)
 - ✓ Importante eccezione: USA
 - Visione favorevole verso sistemi di cooperazione che garantiscono la trasparenza e la circolazione delle informazioni (➔ abbandono di strumenti di versamento dell'imposta che permettono l'anonimato, e.g. accordi Rubik)

II. Ambito di applicazione oggettivo (1/1)

- ✓ Assistenza in materia di imposte, con eccezione delle accise (art. 2 Convenzione)
- ✓ In Italia (tra le altre):
 - Irpef
 - Ires
 - Imposte sostitutive sui redditi
 - Irap
 - Iva
 - Imu e Ivie
 - Imposta di registro e Imposte ipo-catastali
 - Imposta sulle transazioni finanziarie e Ivafe

- ✓ Assistenza in contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore di enti di previdenza ed assistenza di diritto pubblico

III. Ambito di applicazione soggettivo (1/1)

- ✓ Persone fisiche e persone giuridiche
- ✓ Enti privi di personalità giuridica, e.g.:
 - Associazioni
 - fondazioni
 - Trust
- ✓ Irrilevanza della nazionalità e della residenza della persona o ente (Art. 1(3)) →
rilevanza dell'assoggettività ad imposta nello Stato di destinazione delle informazioni
 - Per scambio automatico rileva residenza (cfr. definizione di *Reportable Jurisdiction Person* contenuta nel CRS)

IV. Finalità della cooperazione ed utilizzabilità delle informazioni ricevute ^(1/1)

- ✓ Finalità:
 - accertamento e recupero di imposte, interessi, sanzioni e oneri della riscossione rilevanti ai fini del diritto interno

- ✓ Utilizzabilità delle informazioni ricevute:
 - Ai fini del *procedimento amministrativo di accertamento*
 - Ai fini del *procedimento giurisdizionale tributario*
 - Ai fini del *procedimento giurisdizionale penale*, subordinatamente all'autorizzazione dello Stato che ha trasmesso le informazioni

- ✓ La Convenzione non copre lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie in materia penale una volta che il procedimento penale è iniziato innanzi all'autorità giurisdizionale competente → Convenzione per la cooperazione giudiziaria in materia penale

V. Strumenti di cooperazione amministrativa (1/1)

- ✓ Scambio di informazioni su richiesta (art. 5 Conv.) (cfr. slide 41)
- ✓ Scambio di informazioni automatico (art. 6 Conv.) (cfr. slide 46)
 - rinvio a specifici accordi bilaterali (fattispecie e modalità) → CAA e CRS
 - scambio tra le competenti autorità
- ✓ Scambio di informazioni spontaneo (art. 7 Conv.) (cfr. slide 45)
 - scambio giuridicamente **obbligatorio** al verificarsi di date condizioni
- ✓ Altre forme di cooperazione:
 - Verifiche simultanee (art. 8 Conv.)
 - Accertamento nel territorio dell'altro Stato, con presenza dei funzionari dello stato richiedente (art. 9 Conv.)
 - Cooperazione alla riscossione (art. 11 Conv.)
 - Notifica di atti (art. 17 Conv.)

VI. Segreto bancario e tutela dei contribuenti (1/1)

- ✓ In linea con lo standard OCSE in tema di segreto bancario → irrilevanza di eventuali norme interne sul segreto bancario (art. 21(4))
- ✓ Articolo 21: debbono essere comunque concesse le garanzie previste dalla legge/prassi dello Stato Richiesto
- ✓ Prescrizione/decadenza dei periodi di imposta rilevanti: la decadenza e prescrizione deve essere verificata in relazione alla legge dello Stato Richiedente (art. 14(1))
- ✓ Tuttavia, laddove in base alla legge dello Stato Richiesto il compimento di determinati atti amministrativi determina l'allungamento del termine di decadenza o prescrizioni allora tale allungamento opera anche per lo Stato Richiedente (art. 14(2)).
- ✓ In ogni caso termine non superiore al 15° anno anteriore alla data dello strumento di applicazione della norma interna dello Stato Richiedente («avviso di accertamento»?) (art. 14(3)).

VII. Entrata in vigore e Periodi di Imposta Rilevanti (1/3)

- ✓ Regola generale: La convenzione entra in vigore a partire dal primo giorno del quarto mese successivo al deposito dello *strumento di ratifica* presso il Segretariato OCSE o il Segretariato del Consiglio d'Europa (art. 28(3) Conv.)
- ✓ Periodi di imposta rilevanti
 - Generalmente l'assistenza riguarda i periodi di imposta successivi a quello di entrata in vigore della convenzione (art. 28(6)(1° periodo) Conv.)
 - Tuttavia, se gli Stati si accordano l'effetto può essere retroattivo (art. 28(6)(2° periodo) Conv.)
 - L'applicazione è estesa ai periodi precedenti nel caso in cui la condotta con profili internazionali sia penalmente rilevante nello Stato richiedente (art. 28(7) Conv.).

La fattispecie penalmente rilevante dovrebbe essere indicata tra le «altre informazioni» (e.g. art. 18(1)(b) Conv.)

VII. Entrata in vigore e Periodi di Imposta Rilevanti (2/3)

- ✓ Deroga alla regola generale
 - In materia di violazioni penalmente rilevanti i periodi di imposta per i quali si può effettuare lo scambio di informazioni ha obbligatoriamente effetto retroattivo senza limite (art. 28(7) Conv.)

- ✓ Deroga alla deroga della regola generale
 - Gli Stati contraenti hanno la facoltà di limitare l'efficacia retroattiva della Convenzione in caso di fattispecie penalmente rilevanti con riferimento a periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio del terzo anno precedente all'entrata in vigore della Convenzione (art. 30(1)(f) Conv.).

- ✓ **Dovrebbe trattarsi di imitazioni e deroghe rilevanti unicamente per lo scambio su richiesta**

VII. Entrata in vigore in Italia (3/3)

- ✓ Recepimento Convenzione: 1 maggio 2006 (L. 10 febbraio 2005, n. 19)
- ✓ Versione modificata dal protocollo aggiuntivo: 1 maggio 2012 (L. 27 ottobre 2011, n. 193)
- ✓ Ad oggi: la Convenzione esplica tutti i suoi effetti con riguardo allo scambio su richiesta e spontaneo, su alcune procedure di accertamento del tributo e nella fase della riscossione
- ✓ Procedure relative allo scambio automatico di informazioni: rimandate espressamente ad accordi successivi
 - L'OCSE ha creato degli appositi Standard per lo scambio di informazioni. In questi vi sono: i Competent Authority Agreement (CAA), i quali sono modelli di accordo tra amministrazioni per implementare lo scambio automatico secondo le modalità prevista dai CRS, che formano l'altra componente degli Standard.
 - I CAA prevedono regole precise per l'inizio dello scambio automatico (cfr. slide 52)

VIII. Rapporto con le Convenzioni per prevenire le doppie imposizioni (1/1)

- ✓ Prevalenza dello strumento che consente la più ampia forma di assistenza (art. 27)
 - con riferimento all'articolo 26 modello OCSE: la Convenzione multilaterale offre strumenti di scambio più ampi
 - in linea con il tendenziale rafforzamento dei poteri delle amministrazioni fiscali e la tutela dell'interesse erariale

Lo scambio di informazioni su richiesta (1/4)

- ✓ Dettato letterale simile all'art. 26 Modello OCSE
- ✓ Divieto di “*fishing expeditions*” (i.e. “*request of information that is unlikely to be relevant to the tax affairs of a given person or ascertainable group or category of persons*”).
- ✓ Mentre lo scambio di informazioni su richiesta è una delle tre forme “disciplinate” nel Commentario del Modello OCSE, nella Convenzione è specificamente una delle forme di assistenza regolate nel testo del Trattato
- ✓ Possibilità di trasmettere le informazioni a terze parti contraenti, **solo se vi è il consenso** dello Stato richiesto.

Scambio di informazioni su richiesta (2/4)

ART. 5 DELLA CONVENZIONE:

- 1. At **the request** of the applicant State, the requested State shall provide the applicant State with any information referred to in Article 4 which **concerns particular persons or transactions.***
- 2. If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall take all relevant measures to provide the applicant State with the information requested.*

Scambio di informazioni su richiesta (3/4)

- ✓ Lo Stato Richiesto può rifiutare lo scambio qualora:
 - Debba adottare provvedimenti o fornire informazioni in deroga alle proprie leggi o prassi amministrativa o quelle dello Stato richiedente
 - La richiesta violi il suo ordine pubblico
 - L'informazione fornita violi un segreto commerciale, industriale o professionale
 - L'informazione sia relativa a un tributo dello Stato richiedente contraria ai principi di tassazione generalmente accettati o alle disposizione di una convenzione
 - L'informazione sia relativa a un tributo dello Stato richiedente che discrimina un cittadino dello Stato richiesto rispetto a un cittadino dello Stato richiedente nella medesima condizione
 - Lo Stato richiedente non abbia esperito tutti i mezzi possibili nella sua giurisdizione prima di richiedere informazioni ad altra giurisdizione (sussidiarietà)
 - L'onere amministrativo per lo Stato richiesto sia sproporzionato rispetto al beneficio per lo Stato richiedente

Scambio di informazioni su richiesta (4/4)

✓ Non costituiscono limiti allo scambio:

- Il requisito dell'interesse fiscale interno ("*domestic tax interest*").
- Il fatto che le informazioni siano detenute da una banca, un altro istituto finanziario, una persona designata o che agisce in una qualità di fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Scambio di informazioni spontaneo (1/1)

- ✓ Lo scambio può riguardare informazioni concernenti soggetti residenti in Stati terzi (art. 7 Convenzione)
- ✓ Lo scambio spontaneo non è facoltativo ma **obbligatorio** al ricorrere delle seguenti condizioni (art. :
 - informazioni prevedibilmente rilevanti a scongiurare una verosimile perdita di gettito dell'altro Stato
 - un contribuente ottiene in uno Stato una deduzione o un'esenzione, la quale comporta una maggiore tassazione od una tassazione nell'altro Stato
 - rapporti commerciali transnazionali
 - fondato sospetto di trasferimenti infragruppo (TP)
 - le informazioni trasmesse da uno Stato hanno permesso all'altro di acquisire ulteriori informazioni, che possono avere rilevanza per il primo Stato

Scambio di informazioni automatico (CAA&CRS) (1/2)

- ✓ Introdotta nella Convenzione, ma rimandato all'azione futura degli Stati (art. 6)
- ✓ In data 21 luglio 2014 sono stati rilasciati gli *Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters* («**Standard**») dell'OCSE, che costituiscono il nuovo modello di riferimento per lo scambio di informazioni, disciplinandone sia i contenuti che le modalità. Gli *Standard* contengono:
 - a) **CAA**: un modello di convenzione Bilaterale di scambio di informazioni automatico, che si fonda sulle modalità del CRS. Negli allegati agli Standard è previsto un Modello di Convenzione Multilaterale e uno Asimmetrico
 - » Il modello Asimmetrico prevede situazioni in cui le Autorità degli stati contraenti sono vincolate in misura differente allo scambio di informazioni
 - » Il modello Multilaterale è elemento fondamentale degli Standard, in quanto permette di attuare la Convenzione

Scambio di informazioni automatico (CAA&CRS) (2/2)

- b) **CRS**: Common Reporting Standard, ovvero un insieme di regole che disciplinano dettagliatamente le modalità di scambio delle informazioni e l'applicazione delle nuove regole ai soggetti obbligati
 - » I CRS sono volontariamente basati in gran parte sugli standard IGA/FATCA, in modo da minimizzare i costi per i soggetti obbligati ad adempiervi
 - c) Il Commentario agli Standard (CAA + CRS), che disciplina analiticamente il contenuto di entrambi cercando di chiarire i dubbi interpretativi
- ✓ Il 29 ottobre 2014 a Berlino **51 Stati membri della Convenzione** hanno sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), che ripropone il Modello Multilaterale contenuto nel CAA, in attuazione dell'art. 6 Convenzione

Multilateral Competent Authority Agreement (1/10)

- **I 51 Stati sottoscrittori del MCCA:** Albania, Anguilla, Argentina, Aruba, Austria, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle Of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks & Caicos Islands, United Kingdom

Multilateral Competent Authority Agreement (2/10)

- ✓ **I seguenti Stati si sono vincolati a scambiare reciprocamente informazioni a partire dal 2017:** Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Chile, Colombia, Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, **Italy**, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritius, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom, Uruguay

NB₁: Non tutti gli Stati sopra indicati hanno già ratificato la Convenzione, sebbene tutti si siano impegnati a ratificarla, a sottoscrivere il MCAA e a implementare gli Standard a partire dal 2017

Multilateral Competent Authority Agreement (3/10)

- ✓ **I seguenti Stati si sono vincolati a scambiare reciprocamente informazioni a partire dal 2018:** Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Canada, China, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (China), Indonesia, Israel, Japan, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Monaco, New Zealand, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates
- ✓ **Senza una timeline:** Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama, Vanuatu

NB₂: Non tutti gli Stati sopra indicati hanno già ratificato la Convenzione, sebbene tutti si siano impegnati a ratificarla, a sottoscrivere il MCAA e a implementare gli Standard a partire dal 2018/ a farlo, ma senza una data di riferimento

Multilateral Competent Authority Agreement (4/10)

- ✓ Il «Joint Statement» degli early adopters dell'ottobre 2014, ovvero degli Stati che si sono impegnato allo scambio automatico di informazioni entro il 2017 è stato firmato da: Argentina, Belgium, Bulgaria, Colombia, Croatia, Cyprus,¹ the Czech Republic, Denmark, Estonia, the Faroe Islands, Finland, France, Germany, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Mauritius, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, and the United Kingdom; the UK's Crown Dependencies of Isle of Man, Guernsey and Jersey; and the UK's Overseas Territories of Anguilla, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat, and the Turks & Caicos Islands.

Multilateral Competent Authority Agreement (5/10)

- ✓ Questi stati si sono impegnati a (cfr. slides 58 ss.):
 1. Considerare conti preesistenti quelli aperti entro il 31 dicembre 2015 e nuovi conti quelli aperti dal giorno successivo. Da ciò consegue che dall'1 gennaio 2016 dovranno essere implementate le procedure informative legate all'apertura dei conti;
 2. Implementare le procedure di *due diligence* per l'identificazione dei conti preesistenti di persone fisiche di alto valore entri il 31 dicembre 2016, quelli a basso valore o di entità entro il 31 dicembre 2017;
 3. Compiere entro la fine di settembre 2017 il primo scambio automatico sui nuovi conti e sui conti preesistenti di persone fisiche di alto valore;
 4. Compiere entro la fine di settembre 2017 o 2018 (a seconda delle tempistiche dei *Reporting Financial Institutions*) il primo scambio automatico su conti preesistenti di persone fisiche di basso valore e su quelli di entità.

Multilateral Competent Authority Agreement (6/10)

- Il MCAA rimane soggetto alle ordinarie regole di diritto internazionale → la Convenzione Multilaterale, come emendata nel 2010, fornisce base legale agli accordi tra le amministrazioni competenti
 - » *Art. 6 Convenzione: “With respect to categories of cases and in accordance with procedures **which they shall determine by mutual agreement**, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4” (enfasi aggiunta)*
- La sola sottoscrizione del MCAA **non** è **tuttavia sufficiente per avviare un effettivo scambio di informazioni** → è necessaria l’implementazione degli strumenti pratici previste nel CRS e occorre, inoltre, che vengano completate le procedure poste in capo alle autorità amministrative previste nella Sezione 7 del MCAA
- I CRS approvati in sede OCSE **non** hanno alcuna base giuridica per essere direttamente implementati negli Stati contraenti. E’ necessaria la loro introduzione nel corso normativo (italiano) tramite strumenti (normativi o amministrativi) previsti dalla legislazione interna in conformità a quanto richiesto dagli Standard (al pari *ad esempio* di quanto in corso di esecuzione in relazione all’IGA/FATCA)

Multilateral Competent Authority Agreement (7/10)

- ✓ Il MCAA ha sostituito l'insieme di CAA bilaterali che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Multilaterale avrebbero dovuto sottoscrivere.
- ✓ Tuttavia, tale sottoscrizione non è sufficiente per rendere operativo lo scambio di informazioni il quale rimane comunque bilaterale e necessita dell'adempimento delle formalità previste dall'articolo 7 del MCAA.
- ✓ Il MCAA contiene le informazioni (Sezione 2) che debbono essere scambiate su base annuale con tutti gli altri Stati che hanno sottoscritto il MCAA e che non sono «asimmetrici» (*i.e.* inseriti nell'allegato A).
- ✓ Le informazioni oggetto di scambio sono quelle acquisite attraverso l'implementazione del CRS.

Multilateral Competent Authority Agreement (8/10)

- ✓ Ai fini della sua efficacia (Sezione 7 MCAA) le Amministrazioni «*compliant*», devono dare informazione al Segretariato:
 - (a) di aver implementato nel proprio ordinamento gli strumenti idonei a recepire i CRS (art. 7(1)(a));
 - (b) Se detto Stato vuole essere uno Stato cd. «asimmetrico» (art. 7(1)(b))
 - (c) dei metodi di trasmissione dei dati adottati, delle garanzie di confidenzialità degli stessi e delle loro tutele in base alla normativa sulla *privacy* (art. 7(1)(c)-(e))
 - (d) l'elenco delle altre *Jurisdiction* con cui l'Amministrazione desidera che abbia effetto il MCAA (art. 7(1)(f))
- ✓ Il MCAA ha una applicazione temporale dipendente dall'invio delle comunicazioni ex art. 7(1)

Multilateral Competent Authority Agreement (9/10)

✓ Oggetto:

- Scambio automatico su base annuale di informazioni «*foreseeably relevant*»
 - » *foreseeably relevant: espressamente previsto dall'art. 4 della Convenzione*
 - » Cfr art. 26 Modello OCSE, TIEA e Direttiva 2011/16/UE

✓ Imposte che possono essere coinvolte:

- Tutte quelle previste dalla Convenzione

✓ Soggetti coinvolti:

- Amministrazioni finanziarie
- Intermediari soggetti a obblighi informativi (*Reporting Financial Institutions* o RFI): definite in negativo nel CRS, attraverso un elenco delle non-RFI
- Titolari dei rapporti oggetto di scambio di informazioni (*Reportable Persons*)

Multilateral Competent Authority Agreement (10/10)

- ✓ Sezione 2 del MCAA contiene l'elenco delle informazioni che i *Reporting Financial Institutions* (RFI) devono trasmettere alle autorità:
 - Nome, indirizzo, TIN (*tax identification number*), data e luogo di nascita nel caso di persone fisiche soggette a report
 - Nome, indirizzo, TIN di ogni entità (comprese società, *partnership*, fondazioni, *trust*) nonché nome, indirizzo, TIN, data e luogo di nascita di ogni controllante dell'entità che sia una *Reportable Person*
 - Numero di conto
 - Nome e numero identificativo del RFI
 - Il saldo del conto soggetto a report
 - In caso di *Custodial Account*, la somma dei valori contenuti
 - In caso di *Depositary Account* la somma degli interessi percepiti
 - Negli altri conti: la somma degli accrediti

Common Reporting Standard (1/5)

✓ I CRS contengono le definizioni di:

➤ *Reporting Financial Institutions* (RFI): definite in via negativa nel CRS come coloro che sono *Financial institutions* ma che non sono Non-Reporting Financial Institutions (NRFI)

» Non-RFI:

- Banche Centrali
- Organismi Governativi
- Organizzazioni Internazionali
- Fondi pensione degli organismi sopracitati
- Fondi pensione a larga base partecipativa
- Fondi pensione a ristretta base partecipativa
- Società di Carte di Credito
- Veicoli di investimento collettivo detenuti da NRFI

Common Reporting Standard (2/5)

➤ *Financial Institutions* sono:

- » *Custodial Institution*: entità che svolge in modo preponderante attività di detenzione di *asset* finanziari per conto di terzi
- » *Depository Institution*: entità che riceve depositi di denaro
- » *Investment Entity*: entità che
 - a) Svolge attività di *trading*, *portfolio management* o altri investimenti finanziari per conto di terzi; o
 - b) SPV di altre *financial institution* finalizzata all'investimento o al *trading*
- » *Specified Insurance Company*: società di assicurazione (o una sua *holding*) che deve fare pagamenti in relazione a contratti di assicurazione o vitalizi

Common Reporting Standard (3/5)

- ✓ I **CRS** prevedono inoltre:
 - Le effettive modalità di scambio di informazioni
 - La regolamentazione dei rapporti tra amministrazioni
 - Le garanzie di riservatezza che lo scambio di informazione deve coprire

Common Reporting Standard (4/5)

✓ I CRS prevedono un trattamento differenziato per:

1. Conti preesistenti di persone fisiche

a) Conti non sottoposti a report (*e.g.* Assicurazioni)

b) Conti di basso valore (< USD 1 Mln)

➤ Indagini meno rigorose, principalmente attraverso strumenti automatici

c) Conti di alto valore (> USD 1 Mln)

➤ Indagini più rigorose, attraverso una serie di elementi indiziari codificati nel CRS e strumenti di ricerca che devono essere esperiti

2. Nuovi conti di persone fisiche

➤ Fin dall'apertura la persona fisica deve rilasciare un'autodichiarazione contenente tutte le informazioni rilevanti per il MCAA ➔ controllo di ragionevolezza (fondato, ad esempio su coerenza interna delle dichiarazioni)

Common Reporting Standard (5/5)

3. Conti preesistenti non di persone fisiche

- Non rilevanti se < 250.000 USD
- Rilevanti se > 250.000 USD e se il controllante è una *Reportable Person*
 - » Necessario esperire le indagini per assicurare lo scambio di informazioni

4. Nuovi conti non di persone fisiche

- In ogni caso, l'RFI deve:
 - » Stabilire (tramite autocertificazioni) se si tratti di entità soggetta a report
 - » Determinare se chi la controlla sia una *Reportable Person*

Grazie per l'attenzione

Il presente documento è stato elaborato in modo indipendente da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e consegnato a mero scopo informativo, pertanto, a causa dei continui cambiamenti di leggi, norme e regolamenti, potrebbe non essere aggiornato. Le informazioni qui contenute si basano su fonti ritenute attendibili e in buona fede. Tuttavia, non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, né si garantisce l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza o la correttezza delle informazioni contenute in questo documento. Questo documento, compresa ogni sua parte, non costituisce un riferimento per contratti o obblighi di alcun tipo, né può costituire in alcun modo una base affidabile per la conclusione di un accordo. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.